

# Legittimo trattenere in servizio i magistrati

LUIGI OLIVERI

Costituzionalmente legittima l'abolizione del trattenimento in servizio per i magistrati. La Corte costituzionale, con la sentenza 22 giugno 2018 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale posta su una delle primissime riforme del governo Renzi da un magistrato, e sollevata dal Tar Lazio, ritenendosi leso per non aver potuto ottenere il minimo pensionistico a causa del pensionamento forzato. Le norme «incriminate» sono contenute nell' articolo 1, commi 1, 2 e 3, del dl n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, per presunta violazione degli articoli 2, 4 e 38 della Costituzione. Dette disposizioni hanno soppresso l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, previsto a suo tempo dall' articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 503/1992, disponendo una normativa transitoria, di carattere generale (al comma 2), per i trattenimenti in essere di tutti i dipendenti delle p.a., e «speciale» per i magistrati (comma 3). Sostanzialmente, la norma del 2014 ha fissato la disciplina della risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro pubblico, che scatta necessariamente al raggiungimento del limite di età ordinamentale. Secondo il Tar Lazio la disciplina transitoria dell' eliminazione del trattenimento in servizio avrebbe violato il diritto dei magistrati di maturare i requisiti minimi per la pensione, tutelato dagli artt. 2, 4 e 38 Cost., come si evincerebbe da precedenti pronunce della Consulta che hanno considerato costituzionalmente illegittime disposizioni di legge simili a quelle varate dal Governo Renzi. La Corte costituzionale ha ritenuto erronea la prospettazione del Tar Lazio, perché non ha tenuto conto che le norme del decreto legge n. 90/2014 si debbono coordinare e armonizzare con le previsioni sulla cosiddetta totalizzazione dei versamenti pensionistici, di cui al dlgs 42/2006. Per effetto di queste norme, è possibile sommare le anzianità contributive versate presso diverse gestioni previdenziali. Era il caso di specie del magistrato che ha chiesto al Tar di sollevare la questione di legittimità costituzionale, un avvocato nominato come consigliere di



Cassazione per «meriti insigni» al quale, ai sensi della legge 303/1998. La quale prevede che al consigliere di Cassazione così nominato «è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari», con la precisazione che nel caso di pregresso esercizio dell' attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, che consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. La questione di legittimità costituzionale, dunque, è stata respinta proprio perché non v' è stata lesione del diritto alla pensione minima: erroneamente il Tar Lazio ha ritenuto leso il diritto dei consiglieri di Cassazione, nominati per meriti insigni, di raggiungere il numero di anni necessari per ottenere la pensione previsto per i magistrati. Tale diritto è, infatti, sottolinea la Corte costituzionale con la sentenza 131/2018 «garantito proprio dall' impiego dei già richiamati istituti volti ad assicurare, in varie forme e modalità, la possibilità di sommare le anzianità contributive versate presso le diverse gestioni previdenziali».